REGIONE ABRUZZO

REGIONE LAZIO

PROTOCOLLO D'INTESA

(approvato con d.g.r. RA n. 631 del 03/10/2025)

"Accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Lazio sull'interscambio dei cacciatori per la stagione venatoria 2025/2026"

tra

1) Regione Abruzzo, con sede legale in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L'Aquila, C.F. n. 80003170661, rappresentata da Emanuele Imprudente, Vicepresidente e Assessore con delega a Agricoltura, Caccia e pesca, Parchi e riserve naturali, Sistema idrico e Ambiente, nato a L'Aquila il 02/12/1974,

2) Regione Lazio, con sede legale in Via R. Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, C.F. n. 80143490581, rappresentata da Giancarlo Righini, Assessore a Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, nato a Termoli il 27/06/1968,

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" ed in particolare l'articolo 14 comma 5 che prevede che "*… sulla base di norme regionali, ogni cacciatore previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione"*;

VISTA la Legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 "*Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria"* con particolare riferimento all'articolo 28 comma 1 che prevede che *"…le ammissioni dei cacciatori non residenti in Abruzzo sono consentite, con le priorità previste dal comma 6 ed in base a criteri di reciprocità, secondo quote determinate da intese interregionali promosse dalla Giunta regionale*";

VISTA la Legge della Regione Lazio 2 maggio 1995, n. 17, concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive integrazioni e modificazioni;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo e la Regione Lazio hanno intenzione di attivare accordi di reciprocità per l'interscambio dei cacciatori nella stagione venatoria 2025/2026;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, che prevede la possibilità che anche più Amministrazioni possano, tra loro, concludere accordi, e, in particolare, l'art. 15, che stabilisce che, *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"* (comma 1); e che *"Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3*" (comma 2);

PREMESSO:

- che le disposizioni normative della Regione Abruzzo di disciplina della caccia programmata prevedono l'ammissione nei propri Ambiti Territoriali di Caccia (di seguito "A.T.C.") di un numero di cacciatori non residenti pari al 8% (otto per cento) dei posti disponibili, per lo svolgimento di tutte le forme di caccia consentite, e di un numero non superiore al 2% (due per cento) dei cacciatori ammissibili per l'accesso giornaliero di cacciatori non residenti, per la caccia alla selvaggina migratoria, in attuazione di

accordi interregionali finalizzatiad una equilibrata distribuzione dei cacciatori nel territorio;

- che, analogamente, la normativa della Regione Lazio prevede la possibilità, tenuto conto dei rapporti di reciprocità, di ammissione nei propri A.T.C. fino al 2% (due per cento) del numero degli aventi diritto, di cacciatori non residenti, nonché fino al 4 % (quattro per cento) per l'accesso giornaliero per la sola caccia alla selvaggina migratoria;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo e la Regione Lazio, con rispettivi propri provvedimenti, hanno adottato il calendario per la stagione venatoria 2025/2026 e che nella stipula del presente atto vanno tenute in considerazione le parziali reciproche difformità di detti calendari;

RITENUTO di definire con il presente di protocollo di intesa denominato "Accordo di reciprocità Abruzzo - Lazio", le rispettive modalità di esercizio dell'attività venatoria per i cacciatori non residenti;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

A. Cacciatori con residenza venatoria nella Regione Lazio

1. I cacciatori con residenza venatoria nella Regione Lazio, che richiedono nella stagione 2025/2026 l'ammissione negli A.T.C. della Regione Abruzzo sono ammessi, nei limiti delle quote complessivamente riservate ai cacciatori fuori regione, previo assenso degli ATC interessati.
2. I cacciatori della Regione Lazio ammessi sono autorizzati, previo pagamento della quota di accesso, ad esercitare la caccia a tutte le specie consentite, a partire dal primo giorno della stagione venatoria fissato dalla Regione Abruzzo nel proprio calendario venatorio regionale.
3. Le quote complessivamente riservate dalla Regione Abruzzo per il conferimento l'ammissione dei cacciatori della Regione Lazio rimangono determinate entro i limiti consentiti dal carico venatorio dei singoli ATC.

B. Cacciatori residenti nella Regione Abruzzo

1. La ripartizione è demandata agli accordi definiti tra gli A.T.C. territorialmente interessati.
2. I cacciatori con residenza venatoria nella Regione Abruzzo che richiedono nella stagione 2025/2026 l'ammissione negli A.T.C. della Regione Lazio sono ammessi, nei limiti fissati dalla D.C.R. n. 450 del 29.07.98 e successive modifiche ed integrazioni e sono autorizzati, previo pagamento della quota di accesso, ad esercitare la caccia a tutte le specie consentite, a partire dal primo giorno della stagione venatoria fissato dalla Regione Lazio.
3. I cacciatori con residenza venatoria nella Regione Abruzzo che, in applicazione della deroga prevista nella parte V, art. 6, della D.C.R. n. 450 del 29.07.98 e successive modifiche ed integrazioni, richiedono l'iscrizione come secondo A.T.C, possono esercitare l'attività venatoria, stagione 2025/2026, negli A.T.C. della Regione Lazio nel rispetto dei periodi previsti dal calendario venatorio 2025/2026 della Regione Lazio. I posti disponibili sono assegnati secondo accordi tra gli A.T.C. interessati.

C. Pacchetto di 20 giornate di caccia alle specie migratorie

A partire dal 2 ottobre 2025 i cacciatori del Lazio e dell'Abruzzo potranno usufruire di un pacchetto di venti giornate per la caccia alla selvaggina migratoria che potrà essere reciprocamente utilizzato da un

numero massimo giornaliero di cacciatori stabilito dagli accordi tra gli ATC, nel limite fissato dalle norme regionali. Le prenotazioni delle giornate avverranno secondo i sistemi in uso nella Regione Abruzzo e Regione Lazio.

D. ***<u>Cacciatori che non hanno la residenza venatoria</u>***

1. Per i cacciatori che non hanno la residenza venatoria, il presente Accordo si applica soltanto a parità di specie e di giornate di caccia consentite per singola specie dalle due Regioni (le giornate/periodi sono quelle fissate dalla Regione di provenienza, se più restrittive), per il resto valgono le disposizioni del calendario della Regione ospitante. Le giornate di caccia effettuate a titolo di interscambio vanno computate nel numero massimo di giornate di caccia settimanali consentite.

E. ***<u>Durata</u>***

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha validità per la stagione venatoria 2025/2026.

F. ***<u>Oneri</u>***

1. Il presente protocollo non comporta oneri finanziari a carico dei bilanci regionali.

Fatto, letto e sottoscritto

per la Regione Abruzzo
IL VICEPRESIDENTE
Emanuele Imprudente

EMANUELE IMPRUDENTE
2025.10.06 10:57:40
CN=EMANUELE IMPRUDENTE
C=IT
2.5.4.12=VICEPRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
2.5.4.4=IMPRUDENTE
RSA/2048 bits

per la Regione Lazio
L'ASSESSORE REGIONALE
Dott. Giancarlo Righini

RIGHINI GIANCARLO
2025.10.06 15:10:41
CN=RIGHINI GIANCARLO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits